

Fondazione Bruno Kessler

Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Monografie, 58

I lettori che desiderano informarsi  
sui libri e sull'insieme delle attività  
della Società editrice il Mulino  
possono consultare il sito Internet:  
**[www.mulino.it](http://www.mulino.it)**

# La carità e l'eros

Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici  
nella Venezia del Rinascimento (1420-1545)

di

Cecilia Cristellon

Società editrice il Mulino

Bologna

FBK - Centro per gli Studi storici italo-germanici

CRISTELLON, Cecilia

La carità e l'eros : il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento (1420-1545) / di Cecilia Cristellon - Bologna : Il mulino, 2010. - 317 p. : tab. ; 22 cm. - (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie ; 58)

Nell'occh.: Fondazione Bruno Kessler. - Con appendice. - Bibliogr.: p. 271-308  
ISBN 978-88-15-13997-9

1. Matrimonio canonico - Venezia (Diocesi) - 1420-1545 2. Matrimonio - Processi - Venezia (Diocesi) - 1420-1545 3. Tribunali ecclesiastici - Venezia (Diocesi) - 1420-1545

262.92 (DDC 22.ed)

Composizione e impaginazione: FBK - Editoria

Scheda bibliografica: FBK - Biblioteca

ISBN 978-88-15-13997-9

---

Copyright © 2010 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda il sito [www.mulino.it/edizioni/fotocopie](http://www.mulino.it/edizioni/fotocopie)

## Presentazione

Il diritto canonico è un sistema di norme che vige in tutta l'Europa cristiana. Il giudice che giudica una controversia in un tribunale ecclesiastico inglese e il vicario vescovile che gestisce il caso italiano operano all'interno di uno stesso quadro normativo che vale anche per la Spagna, per la Francia, per i territori del Sacro Romano Impero. La continuità istituzionale, non messa in questione nemmeno dalla Riforma protestante, ha garantito ai paesi europei la conservazione di una documentazione tra le più ricche e le più sistematiche, che illumina molteplici sfere cruciali della vita sociale e si raccomanda per la sua impressionante continuità. Conservati in quantità imponenti negli archivi ecclesiastici (o, fuori d'Italia, negli archivi pubblici che ne hanno ereditato i fondi), i fascicoli processuali prodotti dai tribunali vescovili ci permettono in specie di ricostruire e analizzare, in un'ottica comparatistica e in una prospettiva plurisecolare, la più importante tra le strutture connotative della vita sociale, l'alleanza matrimoniale. Il terreno che si è così aperto all'esplorazione scientifica è di inaudita fecondità, sia per le dimensioni quantitative delle serie e le loro ramificazioni spaziali (non ancora tutte accessibili all'iniziativa dei ricercatori), sia per il carattere polifonico di una documentazione come quella processuale, la quale coglie i fenomeni sociali non in una fase statica ma nella fase dinamica del conflitto e li presenta nell'ottica diversificata o contraddittoria dei singoli protagonisti e delle figure di contorno.

Il Centro per gli studi storici italo-germanici che ospita la monografia di Cecilia Cristellon in una sua collana è stato promotore di una stagione di studi che ha permesso all'Italia di riguadagnare largamente il terreno precedentemente perduto nell'esplorazione di questa categoria di fonti – quelle italiane

eccellono in Europa per quantità e qualità – e di ospitare una serie di colloqui d’impianto comparatistico, che hanno attivato nuovi canali di comunicazione scientifica internazionale. Quella stagione ha prodotto una serie di volumi che ormai ammontano a un numero cospicuo – nove – e una serie altrettanto cospicua di saggi comparsi su organi periodici, i quali complessivamente conferiscono a questo istituto il ruolo di un’authority internazionalmente riconosciuta nell’ambito delle indagini sul matrimonio dal punto di vista sia delle scienze sociali sia degli studi giuridici.

Nella serie di pubblicazioni che sono il risultato durevole di quella stagione d’indagini e di quattro successivi progetti collettivi di ricerca, la monografia di Cecilia Cristellon rappresenta un vertice. Per la prima volta un tribunale matrimoniale italiano è stato sottoposto a un’indagine analitica e al tempo stesso sistematica – non per sondaggi documentari, non per via di selezione di questo o quel fenomeno, non per periodi limitati a qualche anno, ma per i 125 anni dell’epoca cruciale che va dall’inizio della documentazione seriale veneziana fino alla svolta epocale segnata dalla convocazione del Concilio di Trento. Quello che Anne Lefebvre Teillard ha fatto per i tribunali ecclesiastici francesi, Richard Helmholz per quelli inglesi, Charles Donahue jr per cinque tribunali medievali in area francofona e dell’Inghilterra da lui studiati su base comparativa, Cristellon ci fornisce adesso per un tribunale italiano che ci ha lasciato in eredità un patrimonio documentario incomparabilmente più ricco rispetto a quegli illustri precedenti. Lo straordinario investimento di energie esplorative che questo lavoro ha richiesto, il coraggio intellettuale che sottosta all’impresa, la tenacia nel superamento delle difficoltà anche tecniche dell’indagine conferiscono al risultato finale un’impronta di eccellenza. Questo libro è destinato a diventare un punto di riferimento per tutte le ricerche future sulla struttura e la prassi dei tribunali matrimoniali, sul discorso culturale che si articolò intorno al matrimonio, sulle tempeste emotive e gli equilibri relazionali che l’esperienza matrimoniale sconvolse o produsse. Il carattere di ricerca di base, la freschezza delle fonti qui per la prima volta interrogate, si manifestano

in risultati che non si lasciano riassumere in una conclusione semplice e univoca: a dispetto del chiaro parallelismo normativo e procedurale che questo libro mette in luce rispetto ad altre aree d'Europa – penso in particolare alla Francia –, lo studio italiano fa emergere delle divergenze profonde, fondamentali, proprio riguardo al ruolo sociale dei tribunali, alla loro presenza nella comunità di riferimento (numero dei casi sottoposti al giudizio), all'autorità dei giudici (fisionomia sociale dei «clienti dei tribunali»), all'interazione con la società di appartenenza, alla cultura del giudice. Sono divergenze che pongono una sfida alla ricerca futura, perché la confrontano con nuove e non previste domande.

Allo studioso di storia, allo studioso delle istituzioni e allo studioso del diritto Cecilia Cristellon fornisce oggi, insieme a un quadro nitido della procedura, anche una analisi sistematica dei parametri di riferimento e dei valori morali che sottostanno alle decisioni di un tribunale ecclesiastico alla svolta tra medioevo ed età moderna. «Un» tribunale? Il tribunale patriarcale di Venezia non è un tribunale allineabile ad altri tribunali italiani. Un gruppo di ricerca forte dai trenta ai quaranta studiosi, che per lo spazio di un decennio si è riunito periodicamente per mettere a confronto esperienze di lavoro in undici diversi archivi ecclesiastici distribuiti sul territorio nazionale, è arrivato alla conclusione che il tribunale di Venezia rappresenta un caso singolare in Italia. I *matrimonialia* veneziani spiccano nel panorama italiano per la densità documentaria dei singoli casi, per la forza evocativa della redazione cancelleresca e per l'immediatezza dell'esperienza vissuta che la penna del notaio consegna a singoli fascicoli. La straordinaria qualità degli atti processuali veneziani è il riflesso documentario di un dato di fatto istituzionale, che il lettore troverà illustrato in maniera precisa nelle pagine che seguono, e cioè la particolare fisionomia politica, sociale e culturale della chiesa di Venezia. Per la renitenza che il patriziato della Serenissima aveva ad appellarsi a Roma nelle cause di materia spirituale, per il ruolo di istanza d'appello che il tribunale patriarcale si vedeva conferire da Roma rispetto ai tribunali vescovili della

Repubblica di San Marco, per l'alta competenza teologica e teologico-canonistica dei patriarchi e il loro legame strettissimo – mai subalterno – rispetto al ceto di governo, per la maestria linguistica che una solida formazione umanistica conferiva a vicari e cancellieri, il tribunale veneziano brilla nel panorama dell'Italia proto-rinascimentale e rinascimentale come un fervido centro di cultura politica, giuridica, teologica e letteraria (e brillerà ancora di più il giorno in cui qualche studioso dal fiato robusto, forse l'autrice stessa di questo libro, sottoporrà quei documenti straordinari che sono le sentenze motivate dei processi, redatte personalmente dai patriarchi, a una analisi in chiave di *Kulturgeschichte*).

Il fatto che la prima indagine sistematica del lavoro svolto da un tribunale ecclesiastico italiano sia incentrata proprio su Venezia è uno di quei casi fortuiti, il carattere provvidenziale dei quali viene percepito soltanto *a posteriori* dagli studiosi interessati. Questa monografia è il punto d'arrivo di una scelta di molti anni fa, della quale né Cecilia Cristellon, allora nella sua fase formativa avanzata, né l'autrice di queste righe, allora coordinatrice nazionale di un progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, né gli altri studiosi che allora collaboravano a quel progetto, avevano visto o intravisto la saggezza. Il favore di Clio ha voluto che l'unico fondo di *matrimonialia* italiani finora esplorato in modo sistematico sia anche il più scientificamente emozionante, quello che più audacemente sfida la sensibilità letteraria e fa appello all'empatia del lettore: dove trovare altrove un cancelliere che registri i rossori di un/a ermafrodita o i moti di audacia di un'interrogata (p. 267). All'esito felice dell'impresa di Cecilia Cristellon hanno peraltro contribuito la presenza, nel ruolo di direttrice scientifica dell'Archivio Storico del Patriarcato, di una archivista di altissima professionalità, Francesca Cavazzana Romanelli, la flessibilità degli orari di apertura dell'archivio, la competenza e la gentilezza dei funzionari e delle funzionarie, la generosità e lo spirito di servizio con il quale quell'archivio veniva e viene diretto.



Quello scritto da Cecilia Cristellon è un libro severo. L'autrice ha lavorato su un materiale dotato di un forte potere di seduzione. Storie di passioni e d'inganni, incantesimi d'amore e violenze, carnalità e interessi patrimoniali, intrighi e sequestri, identità fittizie connesse alla mobilità professionale, strategie familiari e orgoglio di stirpe di un patriziato che non ha pari in Europa per ricchezza e prestigio: il fascino che si sprigiona da questi fascicoli e tiene lo studioso inchiodato al tavolo di lavoro non è esente da rischi. Alcuni storici che si sono confrontati con questi documenti, compresa l'autrice di queste righe, non hanno resistito alla tentazione del racconto, e in alcuni casi si sono abbandonati al puro piacere di raccontare una storia per la storia, o hanno selezionato nel mare delle storie quelle che servivano a documentare una tesi preconstituita. Non così l'autrice di questo libro. Cristellon persegue con rigore il filo dei suoi quattro capitoli a impianto sostanzialmente istituzionale – il tribunale e la sua procedura, la testimonianza come problema giuridico e come espressione dei reticolati sociali, la figura del giudice e il suo ruolo, la sostanza la forma e la percezione del consenso –, persegue quel filo senza deviazioni, sviluppando nello svolgimento del discorso una sobrietà di stile e una lucidità di argomentazione che la qualificano come studiosa dotata di una grande maturità di giudizio e che ha conquistato uno stile suo proprio. Forse proprio per effetto di tale rigore, la monografia che ora arriva al pubblico confronta il lettore specialista, e anche non specialista, con risultati emozionanti. Segnalerei tra questi il ritratto del giudice come confessore (cap. III, § 4) e il tema della «coscienza» come parametro di riferimento negli interrogatori soprattutto di giovani donne (cap. III, §§ 7-8). Sono prospettive di ricerca precedentemente inesplorate, pagine nelle quali l'originalità di questa giovane storica tocca quello che, ai miei occhi, è un livello davvero notevole di penetrazione. La sua capacità di entrare in sintonia con il documento produce delle pagine di vibrante densità.

In questo libro severo, che non vuole lusingare il lettore, le voci sepolte che l'autrice per anni ha compresso in schede molto

sommarie – per fornire al lettore un quadro quantitativo – e le storie variegata, dalle quali ha distolto lo sguardo – per poterle classificare per categorie – erompono a ogni pagina. È il vissuto quotidiano che dà vita e tensione a questa ricostruzione. Il libro ha centinaia di protagonisti. Clara Marcello, Elisabeth di Pietro di Fiandra, Hieronimo Mudazzo, Margherita de Amicis ...: ognuno e ognuna di loro è al centro di una vicenda drammatica che l'autrice ha fulmineamente evocato in poche righe o addirittura – Elisabeth di Pietro di Fiandra, Giandomenico Ceti, Andrea Filocampo, Teodoro di Giovanni ... – condensato in una frase, in una nota. Queste figure, messe a fuoco fulmineamente e subito risucchiate nell'ombra di una scenografia corale, animano lo stile asciutto con la nitidezza del loro profilo, con l'incisività di un breve motto, con l'impulsività di una risposta. Occorre un particolare organo di risonanza per cogliere simili voci remote. Questo libro, al quale si ricorrerà molto a lungo come a un testo di riferimento, è un documento di profonda e vibrante umanità.

*Silvana Seidel Menchi*

# Sommario

Introduzione	p.	13
CAPITOLO PRIMO: Il tribunale matrimoniale e la procedura del processo		51
1. Composizione del tribunale e parti in causa		51
2. La petizione		57
3. La citazione		58
4. La contumacia		59
5. Le dilazioni		62
6. Le eccezioni		63
7. La «litis contestatio»		66
8. Le «positiones»		68
9. Le prove		74
10. La sentenza		93
11. L'appello		95
12. L'esecuzione della sentenza		96
13. La procedura sommaria		97
CAPITOLO SECONDO: Testimoni e testimonianza		99
1. Modalità della deposizione e della verbalizzazione		100
2. Il giuramento dei testimoni		103
3. La formazione della testimonianza		107
4. Lo spergiuro: un problema aperto		111
5. L'onere della testimonianza		115
6. Credibilità dei testi		118
7. Credibilità dei testi e parametri della morale collettiva		133
CAPITOLO TERZO: L'ufficio del giudice: mediazione, inquisizione, confessione		135
1. L'ufficio del giudice		135
2. Mediazione		142

3. Inquisizione	p. 149
4. Confessione	153
5. Dal confessore al giudice	159
6. Confessori in «vice iudicis»	163
7. I giudici e le donne	168
8. Dalla coscienza dei giudici alla coscienza delle donne: il giuramento	174
CAPITOLO QUARTO: «Forsi che s'»: matrimonio e consenso nella Venezia pre-tridentina	
	185
1. «Consensus facit nuptias»	188
2. L'espressione del consenso	195
3. «Ligamen infra l'homo e la dona che non se puol desligar noma per morte»	199
4. Dal matrimonio plurimo alla poligamia	203
5. La separazione tra fatto privato e «res gravissima»	209
6. Condizioni ed errori	213
7. L'età del consenso	226
8. Consenso e costrizione parentale	235
APPENDICE: I 'matrimonialia' veneziani: un'analisi quantitativa (1420-1500)	
	249
Conclusioni	259
Fonti e bibliografia	271
Indice dei nomi di persona	309

## Introduzione

Il 20 novembre 1515, a Venezia, il nobile Francesco Barbaro del fu Antonio dava «solennemente» in moglie la figlia Marietta, «pudica domicella», al nobile Matteo Giustinian del fu Nicolò, in presenza di testimoni e del notaio Daniele Zordan, che univa la coppia in matrimonio «in nome della santa Trinità Padre, Fiol, et Spirito Sancto, della gloriosa Verzene Maria e de tutta la corte celestial», registrando il contratto dotale stipulato dai contraenti<sup>1</sup>. Il rigido formalismo del contratto nuziale, conforme a un formulario consolidato, comune a innumerevoli altri conservati negli archivi notarili, quasi nulla lascia trapelare della storia del matrimonio di Marietta e Matteo. Il lettore del documento che sia familiarizzato con la letteratura precettistica e con l'immagine del matrimonio nobiliare consolidata dalla storiografia è indotto a credere che si tratti di un'unione socialmente endogamica, poiché entrambi i contraenti appartengono al ceto nobiliare, e benedetta dalle famiglie, poiché Marietta viene data in moglie a Matteo dal padre. Il fatto che la sposa sia definita «pudica domicella» e che lo sposo sia orfano di padre lasciano immaginare un'unione conforme agli ideali del matrimonio nobiliare descritto circa un secolo prima da Francesco Barbaro: un matrimonio incardinato sul principio della supremazia maritale assicurata dalla tenera età e dall'inesperienza della sposa, docilmente propensa a sottomettersi a uno sposo più maturo ed esperto, capace di tutelarla poiché sciolto egli stesso da ogni tutela<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Il contratto è conservato in copia fra gli atti del processo matrimoniale citato *infra*, nota 3. Gli atti originali del notaio che redasse il documento sono reperibili in ASV, Notarile Atti, b. 2556, notaio Daniele Zordan.

<sup>2</sup> F. BARBARO, *De re uxoria liber in partes duas*. Il riferimento d'obbligo, per quanto riguarda la nobiltà veneziana e le sue politiche familiari è S. CHOJNACKI, *Women and Men*.

Questa stessa unione assume tratti completamente diversi alla luce del processo matrimoniale che seguì alla stipulazione del contratto, conservato nell'Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, cui è affidata la documentazione relativa alla gestione ecclesiastica della conflittualità matrimoniale della diocesi di Venezia in prima istanza e delle diocesi afferenti al patriarcato in appello. Matteo ci viene svelato qui come un giovinetto del quale si dubita che abbia 14 anni compiuti, probabilmente affetto da turbe psichiche e inconsapevole della portata dell'atto che stava compiendo: un atto al quale un notaio meno privo di scrupoli di quello che lo verbalizzò si rifiutò di presiedere, e che il giovane sottoscrisse seguendo precise indicazioni degli astanti; un evento al quale non era presente alcuno dei suoi parenti, i quali reagirono non appena ne ebbero notizia, impedendo che il padre di Marietta facesse registrare le nozze nel registro dei matrimoni patrizi dell'Avogaria di Comun<sup>3</sup>.

La vicenda che coinvolse Marietta e Matteo ci confronta immediatamente con molte delle problematiche che saranno affrontate in questo libro: quali siano gli elementi che rendono valido un matrimonio, quali quelli che inseriscono l'evento nella sfera del sacro, quanto siano eterogenee e spesso contrastanti le concezioni del vincolo e del consenso nuziale, quali siano i poteri che se ne fanno interpreti, di quali elementi tenga conto il giudice per emettere una sentenza piuttosto che un'altra, quanto sia o meno attendibile la fonte processuale. Innanzitutto, però, il caso presentato svela l'importanza delle cause matrimoniali per lo studio del matrimonio nella sua componente dinamica.

Questo libro indaga l'attività del tribunale matrimoniale veneziano dal 1420 all'apertura del concilio di Trento. Quanto a soggetto e arco cronologico coperto costituisce il primo studio relativo all'argomento in Italia, e ha come precedenti alcuni lavori sui tribunali inglesi, francesi e tedeschi<sup>4</sup>, con i

<sup>3</sup> ASPV, CM, vol. 17, Marietta Barbaro *vs* Francesco Giustinian, 1516 e ASPV, FC, vol. 2.

<sup>4</sup> R. HELMHOLZ, *Marriage Litigation*; F. PEDERSEN, *Marriage Disputes in Medieval England*; A. LEFEBVRE TEILLARD, *Les officialités a la veille du*

quali intende instaurare un dialogo costante. In quanto materia riguardante la salute dell'anima, il matrimonio rientrava a pieno titolo nella sfera di competenza della Chiesa, che a partire dall'XI secolo se ne assicurò il monopolio giurisdizionale<sup>5</sup> gestendolo ora in sintonia ora in conflitto con le autorità secolari, in virtù delle conseguenze civili del matrimonio – prima fra tutte la legittimità dei figli<sup>6</sup>. I tribunali secolari erano competenti per le questioni patrimoniali tra i coniugi, nelle quali però talora la Chiesa si ingeriva sia in maniera diretta sostituendosi ad esse<sup>7</sup>, sia condizionandone le disposizioni con le proprie sentenze<sup>8</sup>. Le magistrature laiche, inoltre, erodevano in parte le competenze ecclesiastiche continuando a esercitare una giurisdizione autonoma sul matrimonio, in particolare per quanto riguarda la separazione, e reati strettamente connessi al vincolo nuziale e alla sua definizione, quali adulterio, bigamia, 'stupro'<sup>9</sup>.

Nel periodo considerato Venezia assiste a importanti mutamenti istituzionali sia in ambito civile che ecclesiastico. La definizione dell'identità nobiliare va delineandosi attraverso rigide norme

*Concile de Trente*; C. DEUTSCH, *Ehegerichtsbarkeit im Bistum Regensburg*; inoltre, per una comparazione fra le procedure di tribunali inglesi e di area franco-belga: Ch. DONAHUE jr, *Law, Marriage and Society*.

<sup>5</sup> J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, p. 106; M. MACCARONE, *Nuovi studi su Innocenzo III*, pp. 47-48, 108-110.

<sup>6</sup> Ch. DONAHUE, *Law, Marriage and Society*, pp. 41-42.

<sup>7</sup> Cfr. *infra*, cap. III, § 2.

<sup>8</sup> Cfr. *infra*, cap. IV, § 4, e, in particolare, il documento ivi citato a nota 94.

<sup>9</sup> A Venezia quattro magistrature secolari erano competenti in materia matrimoniale: l'Avogaria di Comun in concomitanza con la Quarantia Criminale per reati di adulterio, bigamia e sessualità pre-matrimoniale, i Giudici del Procurator che dovevano fissare la quota degli alimenti spettanti alla moglie separata, ma finirono per sancire di fatto separazioni, erodendo le competenze della curia patriarcale. Dal 1577, inoltre, gli Esecutori sopra la Bestemmia assunsero la competenza per il reato di seduzione in seguito a promessa di matrimonio. Cfr. G. COZZI, *Note e documenti sulla questione del «divorzio»*; sull'attività dei Giudici del Procurator cfr. A. RIGO, *Interventi dello Stato veneziano nei casi di separazione*; sulla competenza degli Esecutori contro la Bestemmia circa i reati di seduzione con promessa di matrimonio cfr. G. DEROSAS, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600*, pp. 431-528.

di appartenenza basate sulla purezza del sangue e la legittimità dei natali. Nuovi provvedimenti legislativi in materia di matrimonio, doti e discendenza assegnano alla donna un ruolo cardine nella famiglia patrizia, negando al padre la possibilità di garantire con il proprio solo *status* quello dei figli, seppure legittimi o legittimati<sup>10</sup>. Si impone la notificazione dei matrimoni patrizi in appositi registri presso l'Avogaria di Comun e si dispone che siano ammessi a far parte del Consiglio – potendo quindi accedere alla carriera politica – solo i figli di coloro il cui matrimonio è registrato in Avogaria. Attraverso la politica matrimoniale la classe patrizia si confronta con il problema della sua stessa sopravvivenza, pericolosamente incrinata dalle *mesalliances* favorite dalla dottrina ecclesiastica del consenso, che attribuisce alla sola volontà dei contraenti la capacità di costituire un matrimonio giuridicamente valido<sup>11</sup>.

Nello stesso periodo la Chiesa veneziana conosce processi di razionalizzazione e una nuova centralità grazie al passaggio dal vescovado al patriarcato. Istituito nel 1451, il patriarcato assume la giurisdizione delle parrocchie dell'antica diocesi lagunare di Castello aggiungendovi quella del patriarcato di Grado sotto la guida di Lorenzo Giustiniani<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Cfr. la bibliografia citata *infra*, nota 11. Per la legittimazione nel diritto comune cfr. T. KUEHN, *Illegitimacy in Renaissance Florence*, pp. 49-59.

<sup>11</sup> S. CHOJNACKI, *Women and Men*, pp. 53-75. Venezia attuava però una politica di reintegro delle figlie illegittime dei nobili, che erano fra le candidate più favorite fra quelle che chiedevano all'Avogaria di Comun il permesso di sposare patrizi veneziani nel rispetto delle leggi della Repubblica. I figli maschi naturali nati da relazioni con concubine venivano frequentemente accettati come cittadini. Questo permetteva loro di accedere alla burocrazia di governo a livelli molto alti o di lavorare come notai. Cfr. A. COWAN, *Marriage, Manners and Mobility in Early Modern Venice*.

<sup>12</sup> Sul passaggio dall'episcopato di Castello al patriarcato di Venezia cfr. S. TRAMONTIN, *Dall'episcopato castellano al patriarcato veneziano*. Sul patriarcato cfr. P. PRODI, *The Structure and Organisation of the Church in Renaissance Venice*. Su Lorenzo Giustiniani, G. CRACCO, *Il periodo vicentino di San Lorenzo Giustiniani*, e, dello stesso autore, si veda *Prefazione*, pp. 4-7 e *Esperienze di vita canonica*; S. TRAMONTIN (ed), *Venezia e Lorenzo Giustiniani*; P.H. LABALME, *Religious Devotion*; F. CAVAZZANA ROMANELLI, *Leggere i santi entro la storia*. Per quanto riguarda invece il patriarcato di Grado, che aveva sotto la propria giurisdizione le parrocchie veneziane di San Silvestro (dove il



Il tribunale diocesano che questi si trova a presiedere, come vescovo di Castello prima e come patriarca poi, è una struttura consolidata, precocemente consapevole della propria funzione anche in materia di conflittualità matrimoniale, la cui memoria non è più affidata agli archivi di notai «impegnati contemporaneamente in diocesi e nei loro banchi privati» come per il passato e come avviene in altre diocesi<sup>13</sup>, ma è da tempo conservata gelosamente nei registri di curia, che ne riflettono e documentano l'attività<sup>14</sup>.

La giurisdizione sul matrimonio offre alla Chiesa un eccezionale strumento di controllo della società a partire dal suo stesso nucleo, poiché le permette di avere accesso alla sfera più intima dell'individuo andando a incidere sulla formazione e sulla dissoluzione della famiglia<sup>15</sup>.

A Venezia questa giurisdizione si estende concretamente a tutti i ceti della società: i processi matrimoniali veneziani coinvolgono infatti i più alti esponenti della nobiltà cittadina (che in altre diocesi prediligono soluzioni extragiudiziali dei conflitti), ma anche gli schiavi, la cui utenza del tribunale è altrove solo eccezionalmente documentata<sup>16</sup>. La presenza a

patriarca di Grado aveva la sua residenza), San Matteo di Rialto, San Giacomo dell'Orio, San Bartolomeo, San Canciano e San Martino, cfr. inoltre ASPV, *Patriarcato di Grado, Atti*, b. 1 e F. CAVAZZANA ROMANELLI, *Archivio storico del Patriarcato di Venezia*, pp. 286, 294; A. NIERO, *Dal patriarcato di Grado al patriarcato di Venezia*; D. RANDO, *Una chiesa di frontiera*, pp. 21-34, 73-98; E. ORLANDO, *Tribunali di curia*.

<sup>13</sup> Cfr. la bibliografia di Orlando *supra*, nota 12, dove l'autore analizza alcuni frammenti di processi del XIII e XIV secolo rinvenuti nel fondo notarile dell'Archivio di Stato di Venezia, in particolare p. 139 per la citazione. Nella diocesi fiorentina i processi matrimoniali quattrocenteschi sono probabilmente conservati fra le carte dei notai ecclesiastici, come nel caso del processo studiato da G. BRUCKER, *Giovanni and Lusanna*.

<sup>14</sup> Cfr. *infra*, § 1.

<sup>15</sup> Esempi significativi in ASPV, *CM*, vol. 9, Michele Leoni *vs* Faustina Foscarin, 1507; ASPV, *CM*, vol. 7, Andrea de Ballinio da Brixia *vs* Helisabeth filia Petri de Flandria, 1504, e in P. SCARAMELLA, *Il matrimonio legato*. Cfr. inoltre *infra*, cap. III, in particolare § 7.

<sup>16</sup> Gli unici processi matrimoniali a mia conoscenza nei quali sono coinvolti schiavi sono quelli citati da P. ERDÖ, *Eheprozesse im mittelalterlichen Ungarn*,

Venezia di comunità non cattoliche e la forte immigrazione rendono particolarmente vivace il contesto dell'attività della corte patriarcale, la cui efficacia si misura, fra l'altro, nella capacità di interagire con diritti consuetudinari molteplici e di assumere un atteggiamento flessibile verso la sperimentazione liturgica<sup>17</sup>.

L'interesse di uno studio dedicato al tribunale patriarcale veneziano non risiede però solamente nell'eccezionalità del suo oggetto, ma anche nella sua rappresentatività: non tanto e non solo nel fatto che il tribunale estenda le proprie competenze su una città collocata al centro della scena internazionale condizionandone la vita sociale e talora politica (ed essendone condizionato a propria volta), quanto nel fatto che sia un comune tribunale diocesano perché sede di giudizio di prima istanza e un'istituzione centrale della Chiesa perché sede di appello.

L'analisi del suo *modus operandi* offre spunti di comparazione che si estendono oltre i confini europei, poiché il diritto canonico cui il tribunale si attiene vige a Venezia come in tutta l'Europa cattolica, sarà importato e riadattato nel Nuovo Mondo e continuerà ad essere applicato nei tribunali delle Chiese

che menziona alcuni casi di nullità per condizione servile; Ch. DONAHUE jr, *Law, Marriage and Society*, p. 113; R. HELMHOLZ, *Marriage Litigation*, pp. 212-214 e ASV, CC, *Synopsis*, vol. 2, c. 77 (1698). Per quanto riguarda la presenza di nobili in tribunale, Venezia si distingue ad esempio da Firenze, dove i nobili non adiscono il tribunale vescovile: cfr. D. LOMBARDI, *Matrimoni di Antico Regime*. Per una tendenza generalizzata della nobiltà a servirsi di soluzioni extragiudiziarie dei conflitti cfr. O. NICCOLI, *Storie di ogni giorno in una città del Seicento*, pp. 153-172.

<sup>17</sup> Per la celebrazione del matrimonio da parte di un ebreo, ad esempio cfr. *infra*, cap. IV, § 1. Offre moltissimi spunti di comparazione con la ritualità ebraica R. WEINSTEIN, *Marriage Rituals Italian Style*. Per commistioni interconfessionali e interreligiose a Venezia cfr. E. ORLANDO, *Mixed Marriages*. La presenza a Venezia di greci ortodossi influenza sia il rituale nuziale, sia la ritualità processuale (relativamente all'emissione del giuramento): cfr. rispettivamente *infra*, cap. IV, § 1 e cap. III, § 8. Per quanto riguarda invece il matrimonio plurimo in relazione alla forte immigrazione e mobilità geografica cfr. *infra*, cap. IV, § 3. Sulla comunità e la Chiesa greca a Venezia cfr. M.I. MANUSSACAS, *La comunità greca e gli arcivescovi di Filadelfia*.

riformate<sup>18</sup>. Oltre a rappresentare un «fattore di unificazione dei diritti europei»<sup>19</sup>, il diritto canonico costituisce una chiave interpretativa del diritto comune, che ha improntato<sup>20</sup>, di cui fa parte e del quale condivide flessibilità, creatività, poliedricità<sup>21</sup>.

Per quanto questo lavoro abbia preso in considerazione tutte le tipologie di fonti relative alla gestione della materia nuziale nella diocesi veneziana – dalle visite pastorali agli atti dell’inquisizione vescovile, dai registri di curia alle costituzioni sinodali – e abbia talora esteso il suo campo d’indagine al fondo notarile dell’Archivio di Stato, alla documentazione di alcune diocesi afferenti al patriarcato e ai fondi della Congregazione del Concilio conservati nell’Archivio Segreto Vaticano, esso si basa soprattutto sui processi matrimoniali dibattuti nella curia patriarcale. Vuole essere primariamente uno studio di storia delle istituzioni e del loro funzionamento, ma al tempo stesso un’indagine degli atteggiamenti di coloro che a queste istituzioni si rivolgevano e dunque un contributo alla storia della società veneziana e alla storia della mentalità. Anziché avvalersi

<sup>18</sup> R. HELMHOLZ, *Roman Canon Law*; J. HARRINGTON, *Reordering Marriage*; P. PRODI, *Una storia della giustizia*, in particolare i capp. V e VI, pp. 219-324. Per quanto riguarda le colonie cfr. P. LATASA, *La celebración del matrimonio*; inoltre B. ALBANI, *In universo christiano orbe*. Di grande interesse, per quanto riguarda il processo di adattamento del diritto canonico alla realtà del Nuovo Mondo ma anche delle terre riformate P. BROGGIO – C. DE CASTELNAU-L’ESTOILE – G. PIZZORUSSO (edd), *Administrer les sacraments*.

<sup>19</sup> A.M. HESPANHA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, p. 106.

<sup>20</sup> Gli storici del diritto hanno sottolineato l’influsso canonistico «i) nella materia dei rapporti personali tra i coniugi; ii) nella valorizzazione della volontà (anziché della forma) nel diritto dei contratti; iii) nella deformalizzazione del diritto sulle cose (valorizzazione del possesso rispetto alla proprietà); iv) nella valorizzazione della successione testamentaria e nella deformalizzazione del testamento; v) nell’esigenza di buona fede per la prescrizione; vi) nella valorizzazione delle soluzioni di equità (*aequitas*) contro le decisioni di stretto diritto) ...; vii) nella materia processuale civile con la promozione della composizione amichevole e dell’arbitrato; viii) nella materia processuale penale, con l’istituzione del processo inquisitorio e una maggiore preoccupazione per l’accertamento della verità materiale». *Ibidem*, p. 110 e note 18 e 19. Sull’influenza della Chiesa nella storia del processo penale cfr. G. ALESSI, *Il processo penale*.

<sup>21</sup> P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, p. 13.

unicamente di documentazione normativa, esso si basa prevalentemente su fonti che colgono l'azione concreta del tribunale e dei suoi utenti e mette in relazione pratiche e norme.

L'analisi dell'attività del tribunale matrimoniale consente di tracciare un quadro fortemente rappresentativo dell'interazione fra una società e un sistema giuridico-istituzionale. La documentazione veneziana permette di condurre questa analisi su un fondo eccezionalmente ben conservato, che presenterò brevemente.

1. La documentazione relativa alla conflittualità matrimoniale si è sedimentata principalmente in quattro serie dell'archivio della Curia patriarcale.

– Innanzitutto la serie *Causarum matrimoniorum*, imponente fondo nel quale (a partire dal 1452) sono conservati gli atti dei singoli processi matrimoniali. La documentazione dei fascicoli processuali è di una ricchezza straordinaria sia per qualità<sup>22</sup>, sia per quantità: è costituita all'incirca da 1.000 fascicoli processuali, compresi in un arco cronologico che va dal 1452 al 1810.

– Altro materiale processuale, da indagare contestualmente a quello contenuto nei fascicoli *Causarum matrimoniorum*, è reperibile nella serie *Actorum, mandatorum, praeceptorum*, che comprende trascrizioni a registro di atti relativi ai processi – per lo più civili – discussi davanti alla Curia patriarcale (o, fino al 1451, davanti al vescovo di Castello), inclusi processi matrimoniali (a partire dal 1420<sup>23</sup>). Si tratta di una serie di particolare importanza, perché permette di delineare un quadro quantitativamente preciso dei conflitti matrimoniali che il tribunale ecclesiastico era chiamato a dirimere, e di stabilire la proporzione tra le cause che approdarono a una sentenza e quelle a cui venne semplicemente dato inizio, conclusesi probabilmente con un accordo tra le parti. Tali registri

<sup>22</sup> Cfr. il paragrafo precedente.

<sup>23</sup> ASPV, AMP, b. 1, conserva in modo non seriale lacerti di cause matrimoniali relative ai decenni finali del XIV secolo.